

TUTELA E CONSERVAZIONE
ARGOMENTI E NOTIZIE

a cura di LUCILLA DE LACHENAL E LAURA TARDITI

LICIA VLAD BORRELLI

ANCORA SUI "METAL DETECTORS"

Come è stato opportunamente segnalato da A. Di Vita sulle pagine di questo Bollettino, per la prima volta i *metal detectors* sono stati usati in Sicilia nel corso di uno scavo condotto dalla Soprintendenza alle Antichità.¹⁾ Il loro impiego, però, è così diffuso fra quegli "archeologi del tempo libero" che nei paesi anglosassoni vengono chiamati *amateurs* e nei nostri, mediterranei, troppo spesso si identificano con i clandestini, da aver sollevato preoccupate riflessioni ed interventi a livello comunitario.

Risale, infatti, al 1981 un libretto edito a Strasburgo sui rivelatori di metalli e l'archeologia che raccoglie, intorno ad una raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa e ad un rapporto della Commissione della Cultura e della Educazione redatto da Alan Beith e Olivier J. Flanagan, due parlamentari anglosassoni, il secondo dei quali era anche stato in Irlanda ministro della difesa, una serie di testimonianze sull'argomento ed il rendiconto di un incontro tenuto a Parigi nel dicembre 1980 fra addetti ai lavori di estrazione eterogenea.²⁾

Il silenzio che ha circondato in Italia questa piccola pubblicazione è imputabile a vari motivi; primo fra tutti l'indifferenza, o addirittura la scarsa fiducia, con cui spesso vengono accolte iniziative di questo tipo e, di conseguenza, la loro scarsa diffusione. A ciò si aggiungono l'impiego ancora modesto e, comunque, sotterraneo e clandestino, a quell'epoca dei rivelatori, che invece in Gran Bretagna era già un passatempo alla moda, e il taglio pragmatico e possibilista del testo che presenta con uguale diritto tesi contrastanti; elemento questo ultimo certo di perplessità, se non di sconcerto, per lettori e utenti italiani, avvezzi per abito mentale, temperamento e necessità storiche a delle scelte di tipo manicheo in risposta a sollecitazioni spesso polemiche.

L'occasione dello scavo siciliano e la larga diffusione ora anche nel nostro paese di questo mezzo di esplorazione, spesso impiegato da scavatori clandestini con i danni irreparabili al patrimonio archeologico che ne derivano, mi sollecita ad una succinta, anche se tardiva, informazione su quest'indagine compiuta dal Consiglio d'Europa.

La Raccomandazione 921 (riprodotta integralmente in *Appendice*), dopo aver ricordato lo spirito di precedenti raccomandazioni relative all'archeologia, e quindi la necessità di metodi rigorosi di scavo, deplorando la nozione di "caccia al tesoro" applicata alla ricerca, si appella al Comitato dei Ministri con una serie di proposte di ordine informativo e promozionale, ma anche con quella di suggerire ai governi l'istituzione di un sistema di permessi o di immatricolazione per gli utilizzatori di rivelatori di metalli. Purtroppo la risposta non è stata adeguata, anche se ha contribuito probabilmente presso alcuni paesi, fra cui la Francia, a suggerire modifiche alla legislazione vigente con l'introduzione di norme cautelative a riguardo dell'uso di questi strumenti.

Il rapporto Beith - Flanagan si sforza di esporre con obiettività i due punti di vista, quello degli archeologi e degli oppositori all'uso dei rivelatori, espresso dal movimento STOP (*Stop Taking Our Past* = Cessate di derubare il nostro passato) e quello dei fabbricanti e degli utilizzatori, raccolti sotto la sigla DIG (*Detector Information Group* = Gruppo di informazione sui rivelatori). Non vengono espressi giudizi, ma piuttosto considerazioni di ordine generale, come la necessità di maggiore apertura da parte degli archeologi con l'utilizzo di larghi canali di informazione e di iniziative promozionali, nonché suggerimenti fra cui la liberalizzazione dei "doppi" e degli oggetti "di scarso interesse" contenuti nei musei, in modo da saziare, in qualche modo legittimamente, gli appetiti del mercato: una proposta sempre, e a ragione, respinta dagli addetti ai lavori e di cui si è già troppo a lungo discusso per ripetere qui i motivi di questo rifiuto.

Le leggi relative alla protezione dei beni archeologici per i paesi europei risalgono per lo più ad anni in cui i rivelatori non esistevano o il loro impiego era limitato a campi estranei a quello della ricerca archeologica. Ne manca, quindi, un'esplicita menzione, anche se il loro uso illecito può essere adeguatamente perseguito con gli strumenti legislativi vigenti. La recente legge dello stato di Israele (1978) vieta l'uso dei rivelatori presso siti "classificati" e a Malta, dal 1979, è proibita l'importazione dei modelli particolarmente sensibili che possano recare danno ai luoghi archeologici.

Dal colloquio di Parigi, che ha opposto archeologi ad amatori, fabbricanti e giornalisti, sono emersi dati preoccupanti: una rivista inglese dal sintomatico titolo di *Treasure Hunting*, con una tiratura mensile di oltre 15.000 esemplari, ma un numero di lettori certamente superiore, valuta a 80.000 il numero degli utenti e a 3.000 il numero di rivelatori venduti ogni mese. Secondo altri dati le licenze concesse nel solo Regno Unito alla fine del 1979 erano 150.000 e gli utilizzatori 200.000, mentre in Francia alla stessa epoca erano probabilmente 60.000. Le cifre sono discordanti, ma tali comunque da evocare l'immagine di un esercito che, almeno per due giorni alla settimana, nel corso del tradizionale *weekend*, deposte le più innocue mazze da golf o racchette da tennis, si disperde in ordine sparso per le verdi campagne al fine di dedicarsi a questa avventurosa caccia al tesoro. Un passatempo che viene considerato sportivo, salutare, educativo, perché incoraggia interessi e stimola curiosità verso il passato ed è anche regolato da un codice di comportamento pubblicato dalla su citata rivista, il "Codice del cacciatore di tesori avvertito", elaborato nel 1970-1971 su consultazione con il Ministero inglese dell'Ambiente. Anche se le norme del Codice esortano alla prudenza ed al rispetto dei diritti dei terzi e alla salvaguardia delle antichità, nulla è più retrogrado di quest'identificazione di una ricerca e dell'impiego di mezzi adibiti alla ricerca, di qualsiasi natura essa sia, archeologica, geo-

logica o altra, con una caccia al tesoro. Si tratta della riduzione in chiave ludica di un'attività svolta da competenti e professionisti per tutti altri scopi. Essa è diseducativa perché velleitaria, dannosa e riprovevole come ogni indebita e incontrollata invasione di campo; alimenta il desiderio di proprietà per beni che dovrebbero essere considerati patrimonio comune, lo indirizza verso la conquista di singoli oggetti. Ne consegue la distruzione della stratigrafia, il disprezzo, o se non altro, il disinteresse, per quel contesto la cui conoscenza soltanto può conferire legittimità storica e quindi significato attuale a qualsiasi rinvenimento.³⁾

Una valida convergenza, invece, può essere raggiunta con l'impiego di "volontari" e "laici" in collaborazione con gli archeologi professionali, dalla sensibilizzazione del pubblico non solo ai resti del passato, ma al significato dell'indagine archeologica e, infine, da una corretta informazione. Solo così potrà essere colmato il solco profondo fra "amatori" e professionisti e potranno essere superati la frustrazione dei primi e l'elitarismo dei secondi.

Accanto a simili auspici conciliatori la riunione di Parigi toccò, anche se fuggacemente, l'aspetto giuridico del problema e, cioè, l'interdizione, la regolamentazione delle licenze, la proprietà degli oggetti rinvenuti. Si tratta, però, di argomenti che sono troppo strettamente intrecciati con le legislazioni dei singoli paesi per non dover richiedere un più approfondito confronto in altra sede, al fine di giungere ad un accordo internazionale che superi le differenti normative.

Nell'ultima parte del lavoro, intitolata "L'interesse e le inquietudini suscitate dall'impiego dei rivelatori di metalli", T. Hackens, archeologo e numismatico belga, che del Convegno di Parigi era stato uno degli animatori ed è vice-presidente del gruppo di esperti europei PACT (tecniche fisiche, chimiche e matematiche utilizzate in archeologia), ha raccolto una serie di documenti e testimonianze. Vi ha premesso una rapida cronistoria sulla ricerca archeologica e sulla sua evoluzione verso una scienza che si avvale globalmente di metodologie interdisciplinari e ricorre sistematicamente alla prospezione nel suo ventaglio di applicazioni, quali la fotointerpretazione aerea e, per l'esplorazione sul terreno, i magnetometri a protoni, le sonde fotografiche ed acustiche, le misure di resistività elettrica e, infine, i rivelatori di metalli. Di questi ultimi, per la facilità dell'uso, il prezzo contenuto in limiti più che ragionevoli, l'immediatezza della risposta, si è impadronito il commercio e quindi la pubblicità. Modelli semplificati ne sono già venduti come *gadget* nel reparto giocattoli dei grandi magazzini.

Gli archeologi ne hanno fatto finora un uso limitato e per lo più a titolo sperimentale, un uso selettivo che integra i mezzi consueti di scavo e ha dato risultati soddisfacenti, come la recente esperienza siciliana già illustrata e una precedente effettuata dalla Scuola Francese di Atene a Delos nel 1968 con la collaborazione del Research Laboratory for Archaeology di Oxford.

Le confutazioni opposte da Hackens agli argomenti dei venditori e degli utenti dei rivelatori come passatempo domenicale rispondono a rigorosi criteri deontologici di una disciplina la cui materia troppo spesso viene considerata di libero dominio e costituisce un inesauribile alimento per il commercio clandestino.

Come salvarsi da un'aggressione in buona o in mala fede, ma sempre di tale ampiezza da non poter essere argi-

nata con gli strumenti di cui si dispone? Vari i tentativi esperiti. Dalle intese con le amministrazioni comunali all'estroso impiego di pagliuzze di alluminio disseminate sul terreno in Piccardia per confondere e scoraggiare i ricercatori clandestini. Occorrerebbe altresì una maggiore aderenza delle legislazioni alle concezioni metodologiche attuali dell'archeologia; se sotto questo profilo il nostro paese si presenta con una legislazione di tutela estesa e relativamente soddisfacente e le cui inadeguatezze sono soprattutto causate da difficoltà esecutive, altrove si registrano vistose carenze. Basti citare, ad esempio, la Gran Bretagna, ove rappresenta certo un relitto medievale la disposizione per cui oro e argento rinvenuti appartengono alla corona in quanto "tesori ritrovati". Se ne sottolinea, quindi, il valore venale, indipendentemente da quello eventuale di natura storica e archeologica che, comunque, passa in seconda linea. In ambiente anglosassone il termine "tesoro", applicato alla ricerca con i rivelatori non deve, quindi, apparire aberrante e retrogrado come nei nostri paesi, ove predomina ancora una cultura di matrice filosofica prettamente storicistica.

Per il problema specifico dei rivelatori dovrebbero essere previsti dei controlli, di cui allo stato attuale non si riesce ancora, come già detto, a definire i termini e dovrebbero essere comminate sanzioni più gravi per chi scoperto in flagranza.

I fautori del libero impiego dei rivelatori si appellano al rispetto della libertà individuale e dell'autonomia delle scelte dei cittadini, a cui sono così sensibili gli anglosassoni per antico costume. Essi sostengono l'innocuità del mezzo e anzi il suo contributo all'archeologia vantando taluni importanti scoperte, depauperate, peraltro, dato il modo del rinvenimento, da quegli elementi di contesto che uno scavo scientifico non avrebbe disperso.

L'articolo 42 della nuova legge inglese del 1979 relativa alla tutela dei monumenti e dei siti archeologici si propone di arginare l'uso inconsulto dei rivelatori. Considera, infatti, un'infrazione il loro uso nei siti "protetti" che sono elencati in una lista periodicamente aggiornata. È una disposizione che appare ovvia alla nostra concezione accentratrice dei diritti dello stato, ma che suscita non poche polemiche nel paese dell'*habeas corpus*, ove, fin dal '700 la libera iniziativa degli *amateurs* e dei "dilettanti" ha riversato linfa vitale nei canali della cultura. Una campagna lanciata dalla DIG, l'associazione, cioè, dei venditori e dei fruitori, contro un progetto di regolamentazione dell'uso dei rivelatori nella contea di Kent suscitò un acceso dibattito alla Camera dei Lords nel 1980 ed ha raccolto consensi anche da parte di alcuni rappresentanti della numismatica ufficiale. Un simile divieto non è tuttavia sufficiente a tutelare l'integrità di un sottosuolo di cui, fino al momento della scoperta, sono ignorate le eventuali ricchezze archeologiche e che, quindi, può legittimamente divenire preda di questa nuova razza di esploratori a basso rischio. Da qualche anno essa si va moltiplicando anche nel nostro paese; secondo i dati riferiti dal Di Vita nella sola Sicilia sarebbero stati operanti "qualche anno fa" 800 rivelatori di metalli. Né tutti sono in mano a scavatori clandestini. Ricordo infatti di aver ascoltato un alto funzionario regionale raccontare con fierezza le proprie esperienze domenicali, ignorare o forse noncurante, di commettere un reato ogni volta che il suo rivelatore avesse incontrato oggetti metallici protetti dalle leggi di tutela e che egli ne avesse effettuato il recupero.

È quindi indispensabile raccogliere le proposte della Raccomandazione di Strasburgo, intensificando la diffusione delle informazioni sulle norme legislative, ma soprattutto illustrando i danni irreparabili che possono essere arrecati al patrimonio culturale dall'uso irresponsabile dei rilevatori; un permesso di immatricolazione o una specie di porto d'armi consentirebbe certo un maggiore controllo e una selezione nelle concessioni. Andrebbe d'altro canto vietata tutta quella propaganda fuorviante che incrementa la vendita con allettamenti ambigui e pseudo-culturali. I rilevatori dovrebbero figurare fra gli strumenti in dotazione a tutte le Soprintendenze archeologiche. Non certo, però, per realizzare un "piano di rilevamento sistematico" come è stato anche proposto. Sarebbe questa un'operazione irrealizzabile e inoltre pericolosa nel nostro paese, non solo per l'impossibilità di effettuare adeguata vigilanza, ma anche per quella di far procedere di pari passo la scoperta e lo studio. Ricorderò, in proposito, come l'intensificarsi dell'attività clandestina a Tarquinia ha coinciso con i sondaggi Lerici e con l'individuazione di numerose tombe.

L'acquisizione dei rilevatori consentirà altresì alle Soprintendenze, oltre all'uso di un mezzo tecnologico che può rivelarsi, se correttamente adoperato, di grande efficacia nello scavo, la conoscenza di uno degli strumenti impiegati con maggiore frequenza dai clandestini. Esso potrà permettere immediate verifiche e fornire un sussidio in questa impari lotta. Una lotta in cui si registrano così brucianti sconfitte e che dovrebbe essere affrontata dalle forze politiche con impegno pari alla gravità delle perdite che arreca al patrimonio nazionale.

1) E. PROCELLI, *L'uso del "metal detector" in archeologia. L'esperienza di Ramacca*, in *Bollettino d'Arte*, 24, 1984, pp. 117-120.

2) *Les détecteurs de métaux et l'archéologie*, Strasbourg 1981. *Metal detectors and archaeology*, Strasbourg 1981.

3) Vedi in proposito: F. CORDANO, *Camarina VII. Alcuni documenti iscritti importanti per la storia della città*, in *Bollettino d'Arte*, 26, 1984, p. 34, ove si sottolinea ancora una volta l'inestimabile pregio di materiali provenienti da contesti archeologici noti. Proprio a Camarina è stato condotto di recente da parte della Soprintendenza uno scavo con l'impiego del *metal detector* (G. DI STEFANO, *Il metal detector a Camarina, infra*).

I. RECOMMANDATION 921 (1981)¹⁾ relative aux détecteurs de métaux et l'archéologie

L'Assemblée,

1) Ayant examiné le rapport de sa Commission de la culture et de l'éducation sur les détecteurs de métaux et l'archéologie (Doc. 4741);

2) Préoccupée de la menace croissante que représentent pour le patrimoine archéologique la commercialisation de plus en plus répandue des détecteurs de métaux en Europe et leur utilisation générale non réglementée;

3) Estimant que ce problème ne constitue qu'un aspect d'une conception générale erronée des principes de l'archéologie et de la nature du patrimoine archéologique;

4) Regrettant en particulier la notion de "chasse aux trésors" appliquée à la recherche de ce patrimoine et toute la publicité faite en ce sens;

5) Soulignant l'importance de la coopération entre le public, les archéologues, les antiquaires et les commerçants de détecteurs de métaux;

6) Se félicitant de l'intérêt du public pour l'archéologie, mais souhaitant encourager cet intérêt par la participation accrue à l'archéologie d'un public responsable et par une meilleure appréciation des témoignages révélés par la recherche archéologique;

7) Insistant sur la nécessité d'un respect rigoureux des méthodes de l'archéologie dans toute fouille, prospection ou autre action visant les vestiges de l'existence humaine;

8) Regrettant l'insuffisance du personnel qualifié et des ressources par rapport au nombre de sites archéologiques méritant d'être étudiés;

9) Inquiète de ce que la législation en vigueur dans la plupart des États membres, où son application, est loin d'être suffisante pour empêcher la destruction du patrimoine archéologique, ou même pour endiguer son développement;

10) Soucieuse que les États qui procèdent actuellement à une révision de leur législation en matière de patrimoine tiennent spécifiquement compte des problèmes posés par l'utilisation par le public de détecteurs de métaux;

11) Rappelant la Convention européenne de 1969 pour la protection du patrimoine archéologique;

12) Rappelant sa Recommandation 848 (1978) sur le patrimoine culturel subaquatique;

13) Rappelant la Résolution n. VI de la Deuxième Conférence des Ministres européens responsables des affaires culturelles qui invitait le Conseil de l'Europe à prendre des mesures en faveur du patrimoine archéologique européen, et désirant que le problème des détecteurs de métaux soit inclus dans toute suite donnée à cette résolution.

14) Recommande au Comité des Ministres:

i) de veiller à ce que la Convention européenne sur les infractions relatives aux œuvres d'art actuellement en cours d'élaboration couvre explicitement l'infraction constituée par l'emploi non autorisé de détecteurs de métaux pour la prospection;

ii) d'envisager l'adoption dans les plus brefs délais de recommandations aux gouvernements visant à instituer un système de permis ou d'immatriculation pour les utilisateurs de détecteurs de métaux;

iii) de lancer une campagne d'information sur l'archéologie que coordonnerait le Conseil de l'Europe et qui s'adresserait au grand public, aux gouvernements, aux antiquaires et aux commerçants en détecteurs de métaux;

iv) d'examiner l'application de la Convention européenne de 1968 pour la protection du patrimoine archéologique en vue d'une révision et d'un renforcement éventuels;

v) d'inviter les gouvernements membres ou les autres autorités compétentes:

a) à prévoir l'inclusion de l'initiation à l'archéologie comme partie du programme d'histoire dans l'enseignement scolaire afin d'encourager une attitude plus responsable à l'égard des témoignages du passé,

b) à attribuer à l'archéologie des ressources accrues et à augmenter les possibilités d'emploi pour les archéologues,

c) à compléter la législation existante de manière à garantir, si cela n'est pas déjà prévu, la protection totale de tous les vestiges archéologiques, y compris en surface,

d) à examiner d'un point de vue critique, s'il y a lieu de permettre la publicité ou tout autre moyen visant à encourager la chasse aux trésors archéologiques,

e) à élaborer, en collaboration avec les archéologues et les fabricants de détecteurs de métaux, une brochure d'information expliquant la législation en vigueur concernant les détecteurs de métaux et donnant des directives sur leur emploi, et à faire en sorte que ces brochures soient remises à tout acheteur d'un détecteur de métaux,

f) à encourager les musées, les archéologues et leurs associations à établir et entretenir des contacts avec les utilisateurs locaux de détecteurs de métaux et de permettre autant que possible leur participation aux fouilles sous la conduite de personnes compétentes.

1) Texte adopté par la Commission Permanente, agissant au nom de l'Assemblée, le 1^{er} juillet 1981.
Voir Doc. 4741, rapport de la Commission de la culture et de l'éducation.